

Codice PA m-dg Ministero della Giustizia		
AOO 02003002203		
N. 3797/2018U		11 SET 2018
UOR	CC	RDO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

TRIBUNALE DI MANTOVA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI CARBONARA DI PO nella persona del legale rappresentante pro-tempore Prof.ssa MOTTA PAOLA nata il 7/09/1956 a Carbonara di Po (MN)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono dislocate sul territorio come da elenco che segue:

- Sede comunale Str. Prov.le Ferrarese, 35
- Centro Eridano Via Garibaldi, 50
- Palestra comunale e Auditorium presso plesso scolastico di V. Ungaretti 12/14
- Strade comunali

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

Codice FA m-dg Ministero della Giustizia

AOO 020002203 - TRIBUNALE DI MANTOVA

17 SET 2019

N.

URB	CC	URB
Avv. ...	Avv. ...	Avv. ...

Avv. ...	Avv. ...	Avv. ...
----------	----------	----------

- manutenzioni ordinarie immobili comunali ed interventi vari: ambito ufficio tecnico

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n 31.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - *quinquies* del codice di procedura penale

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8. in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del OMn. 88/2015

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.


Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Mantova, 11 settembre 2018

Il Sindaco del Comune di Carbonara di Po

Prof.ssa Paola Motta



Il Presidente del Tribunale

dott. Luciano Alfani



Cognome **MOTTA**
 Nome **PAOLA**
 nato il **07/09/1956**
 (alto n. **13** P. **1** S. **A**)
 a **CARBONARA DI PO MN**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **SERMIDE (MN)**
 Via **VIA VOLTA ALESSANDRO N.107**
 Stato civile **--**
 Professione **INSEGNANTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1,66
 Statura **CASTANO CHIARI**
 Capelli **CASTANO CHIARI**
 Occhi **PORTA**
 Segni particolari **OCCHIALI**



Firma del titolare *Paola Motta*
SERMIDE li 19/07/2011


Impronta del dito d'ordine del Sindaco
 indice sinistro **IL FUNZIONARIO DELEGATO**
Dir Car 5,42 (Chierici Tazio)



DOCUMENTO VALIDO FINO AL 18/07/2021



AS 6255322



IPZS S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SERMIDE

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 6255322

DI

MOTTA
PAOLA

A rectangular area with a decorative border containing the text and coat of arms for the municipality of Sermide. The text is arranged vertically, starting with the Italian Republic name at the top, followed by the coat of arms, the municipality name, the title 'CARTA D'IDENTITÀ', the ID number, and the name 'DI MOTTA PAOLA' at the bottom.



COMUNE DI CARBONARA DI PO
Provincia di Mantova

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 33

OGGETTO :

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' IN REGIME DI MESSA ALLA PROVA" AI SENSI DEGLI ARTT.168 BIS c.p., ART. 464 BIS c.p.p. E ART.2, COMMA 1 DEL D.L. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

L'anno **duemiladiciotto**, addi **trenta**, del mese di **agosto**, alle ore **11:00**, nella Residenza Municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.	
MOTTA PAOLA	SINDACO	Presente	
BERTAZZONI VIVIANA	VICE SINDACO	Presente	
RAMPANI UMBERTO	ASSESSORE	Presente	
Totale		Presenti	Assenti
		3	0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **MARCO GIAVARINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Prof.ssa **PAOLA MOTTA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Ente o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova deve essere svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

DATO ATTO che il Comune rientra tra gli Enti previsti per l'effettuazione di lavori e che il Tribunale di Mantova ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con il nostro Comune idonea convenzione al riguardo;

CONSIDERATO:

- che l'ente consente a n.3 condannati alla pena della messa alla prova, attraverso il lavoro di pubblica utilità, di prestare la loro attività non retribuita in favore della collettività e specificatamente negli ambiti aventi oggetto le seguenti prestazioni:

- manutenzioni ordinarie immobili comunali ed interventi vari: ambito ufficio tecnico

- che durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in regime di messa alla prova, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dall'accordo. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona

- che è fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

VISTO lo schema di convenzione allegato tra il Tribunale di Mantova ed il Comune di Carbonara di Po composto di n. 9 articoli ed allegato sub. "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale ritenuto meritevole di approvazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 28.8.2000 n. 274
- la legge 28 aprile 2014, n. 67
- il D.M. 26.3.2001;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile Area AA.GG., Cult., IStr., Soc. e dal Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espone in premessa, la convenzione tra il Comune di Carbonara di Po ed il Tribunale di Mantova per lo "svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168 bis C.P., art. 464 bis C.PP. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia" che, nel testo composto di n° 9 articoli, viene allegata sub. "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che provvederà alla stipula della convenzione il Sindaco pro-tempore Paola Motta;

3) di dare altresì atto che la convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti;

4) di trasmettere comunicazione relativa all'adozione del presente atto al Tribunale di Mantova per gli adempimenti di competenza e per la sottoscrizione della convenzione.

Infine

LA GIUNTA

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: "4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti".

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI PREVENTIVI resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
in ordine alla regolarità tecnica esprime PARERE:**

Favorevole

Carbonara di Po, li 30-08-2018

**Il Resp. dell'Area Affari Generali
F.to Lorena Campana**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
in ordine alla regolarità contabile esprime PARERE**

Favorevole

Carbonara di Po, li 30-08-2018

**Il Resp. dell'Area
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Paola Pradella**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to PAOLA MOTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARCO GIAVARINA

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che la presente delibera contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Il Responsabile Area AA.GG.
F.to Lorena Campana

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

N. Reg. Pubblicazione 385

Copia del presente verbale viene pubblicata in data 30-08-2018 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Carbonara di Po, li 30-08-2018

Il Responsabile Area AA.GG.
F.to Lorena Campana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

- è divenuta esecutiva in data _____
in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000

Carbonara di Po, li _____

Il Responsabile Area AA.GG.
F.to Lorena Campana

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Carbonara di Po, li 04-09-2018

Il Responsabile Area AA.GG.
(Dr.ssa Lorena Campana)
